



*Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali*

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZ. LI
ex Div. III

IL DIRETTORE GENERALE

P207 21405

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

VISTO il D.M. n. 4438 del 6 febbraio 1996 con il quale sono stati fissati i criteri per il conferimento dei contributi alle Associazioni ed enti operanti per il miglioramento genetico;

VISTO il D.M. n. 2148 dell'11 marzo 1996 recante "Criteri per la determinazione delle singole percentuali di contributo da concedere alle associazioni nazionali allevatori;

VISTO il D.M. n. 24153 dell'11 ottobre 1996 che ha modificato il precedente D.M. n. 4438 del 6 febbraio 1996;

VISTE in particolare le disposizioni dei predetti decreti che fissano, per i programmi ordinari di tenuta dei libri genealogici, per il programma di valutazione genetica e per quelli straordinari, la percentuale di contributo concedibile nella misura massima del 90% delle spese sostenute, a favore di tutte le associazioni allevatori compresi l'Associazione Nazionale Coniglicultori - A.N.C.I. - e l'Istituto Nazionale di Apicoltura - I.N.A.;

VISTE le note nelle quali queste ultime due organizzazioni hanno fatto presente l'impossibilità di garantire, alle attuali condizioni, la copertura delle spese non rientranti nel contributo pubblico, affermando che l'insufficiente apporto finanziario da parte dei soci, nel caso dell'A.N.C.I., e la totale assenza della base associativa, nel caso dell'I.N.A., non consentono di poter contare su tali introiti;

VISTE le note medesime in cui i due menzionati enti morali hanno quindi richiesto di poter beneficiare della maggior percentuale di contributo pari al 95% delle spese sostenute per poter portare a termine i propri compiti istituzionali;

CONSIDERATO che l'A.N.C.I. e l'I.N.A. non svolgono alcuna attività oltre quella statutaria e non sono quindi in grado di accollarsi gli oneri finanziari derivanti dal ricorso a prestiti bancari;

RITENUTO perciò di poter accogliere le suddette richieste, al fine di salvaguardare le attività dei Libri genealogici, ed effettuazione controlli funzionali, delle valutazioni genetiche, e straordinarie delle specie cunicole e apistiche, di non vanificare i finanziamenti fin ad oggi erogati e di dover quindi modificare in tal senso i citati provvedimenti;

D E C R E T A :

ART.1 - Il testo dell'articolo 2 del D.M. n.4438 del 6.2.1996, già modificato dal D.M. N.24153 dell'11.10.1996, è sostituito dal seguente:

" I contributi ministeriali concedibili per la realizzazione dei programmi di cui al precedente art.1 non possono eccedere quelli richiesti e consistono in finanziamenti nei limiti della percentuale massima del 90% della spesa ammessa. Tale percentuale può essere elevata al 95% nelle seguenti ipotesi:

- realizzazione di programmi di tenuta dei Libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali, di programmi di valutazioni genetiche, di programmi zootecnici straordinari da parte dei soli: Istituto Nazionale di Apicoltura e Associazione Nazionale Coniglicultori.
- realizzazione, da parte delle sole Associazioni Nazionali Allevatori che gestiscono Libri genealogici, Registri anagrafici e controlli funzionali, di centri genetici o altre strutture o di acquisizione di attrezzature scientifiche particolarmente rilevanti per il miglioramento genetico;
- acquisizione di attrezzature scientifiche e per la realizzazione di attività ricollegate all'attuazione della L.30/91 e relativo regolamento di esecuzione.

Per i soli progetti di realizzazione di centri genetici, (ivi comprese le attrezzature tecniche e scientifiche necessarie per il loro funzionamento), già interamente approvati e solo parzialmente finanziati antecedentemente al 31 dicembre 1995, la percentuale di contributo da accordare alle

associazioni nazionali allevatori che gestiscono Libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali, per il completamento dei progetti medesimi, resta fissata in quella determinata con precedente regolamento emanato con D.M. n.17261 del 15 dicembre 1992.

ART.2 - Agli articoli 1 punto II, 2 punto III, 3 punto II del D.M. n.21438 dell'1.3.1996 sono sopprresse le parole "Associazione Nazionale Coniglicultori" e "Istituto Nazionale di Apicoltura".

Roma, 11 0 APR. 1997

IL DIRETTORE GENERALE

